



Consiglio Regionale del Molise

IX Legislatura

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

N. 165

concernente:

**“Nuova Disciplina degli insediamenti degli impianti eolici
e fotovoltaici sul territorio della Regione Molise”.**

di iniziativa del Consigliere regionale

Adelmo BERARDO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Colleghi Consiglieri Regionali,

con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 12 del 31 maggio 2008 è entrata in vigore la legge regionale n. 15 del 21 maggio 2008 concernente la “Disciplina degli insediamenti degli impianti eolici e fotovoltaici sul territorio della Regione Molise”.

Il governo nazionale, con Delibera del Consiglio dei Ministri dell’11 luglio 2008, impugnava davanti alla Corte Costituzionale alcuni punti della legge quali:

- l’individuazione delle aree idonee ed imposizione di fasce di rispetto;
- il divieto degli impianti eolici off-shore;
- il limite minimo e massimo di potenza installabile;
- i corrispettivi a carico del proponente l’impianto.

Dall’analisi di tali osservazioni è scaturita un riformulazione complessiva del testo normativo che viene ora sottoposto all’attenzione del Consiglio Regionale.

Nuova Disciplina degli insediamenti degli impianti eolici e fotovoltaici sul territorio della Regione Molise.

Art. 1

La Regione Molise, nell'ottica del perseguimento dello sviluppo sostenibile fissato negli accordi di Kyoto e di Johannesburg, si propone lo sfruttamento delle energie rinnovabili nel rispetto di regole regionali predeterminate compatibili con i vigenti principi informativi della disciplina statale e comunitaria in materia di produzione di energia, con la finalità di consentire la realizzazione di impianti meno impattanti e più produttivi.

Art. 2

Nell'ambito delle competenze regionali stabilite dall'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, la Regione Molise individua le seguenti aree come non idonee all'installazione di impianti eolici e fotovoltaici:

- a) parchi e riserve regionali;
- b) zona 1 di rilevante interesse dei parchi nazionali istituiti sul territorio della Regione;
- c) zone di "protezione e conservazione integrale" dei Piani Territoriali Paesistici;
- d) I territori ricadenti nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) classificate dalla Regione e trasmesse all'Unione Europea nonché i territori ricadenti nei Siti di Interesse Comunitario (SIC) e le aree IBA (Important Bird Area), sono da intendersi aree idonee solo a seguito di esito favorevole della Valutazione di Incidenza Naturalistica, effettuata ai sensi del D.Lgs 357/97 e della Valutazione di Impatto Ambientale.

Art. 3

1. In sede di presentazione della richiesta di attivazione del procedimento unico, il proponente provvede al versamento degli oneri istruttori, come definiti nelle linee guida regionali Per la realizzazione di impianti di microgenerazione e di piccola generazione non è dovuto alcun versamento.
2. Si definiscono impianti di microgenerazione, gli impianti per la produzione di energia elettrica con capacità di generazione massima inferiore ai limiti riportati nell'art. 161 della legge 24.12.2007 n. 244, mentre si definiscono impianti di piccola generazione gli impianti con capacità di generazione non superiore ad 1 Mw.
3. I versamenti relativi agli oneri istruttori sopra citati saranno inseriti in apposito capitolo di bilancio da istituire ai sensi della presente legge ed utilizzati per lo svolgimento di attività afferenti al Servizio Energia.
4. Prima del rilascio dell'autorizzazione unica, a garanzia dell'esecuzione delle opere di ripristino dei luoghi ovvero di riutilizzo del materiale dismesso, il proponente fornisce idonea fidejussione, rilasciata da compagnia assicurativa nazionale o comunitaria di primaria importanza, ovvero istituisce un fondo di accantonamento, a favore della Regione Molise, nella misura del 15% del valore delle opere civili da realizzare.

Art. 4

I procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono svolti con riferimento alle norme sopravvenute, limitatamente alle fasi del procedimento non ancora concluse, salvo che il proponente non faccia espressa richiesta di applicazione delle norme sopravvenute.

Art. 5

1. È abrogata la Legge regionale 21 maggio 2008, n. 15.
2. Sono altresì abrogate le linee guida adottate dal Consiglio regionale con la deliberazione n. 167 del 10 giugno 2008.
3. La Giunta regionale, nella prima seduta utile successiva all'approvazione della presente legge e, comunque, non oltre trenta giorni a far data dalla pubblicazione della legge medesima, approverà le linee guida per lo svolgimento del procedimento unico di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.lgs 387/2003, relativo all'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sul territorio della Regione Molise e per il corretto inserimento degli impianti nel paesaggio, in attuazione del PEAR e della presente legge.
4. Gli eventuali successivi adeguamenti e/o modifiche saranno disposti dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.
5. Sino all'approvazione delle linee guida di cui al comma 3, e comunque per un periodo non superiore a trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono sospesi i procedimenti di autorizzazione in corso.

Art. 6

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.